

Elenco della documentazione necessaria ai fini igienico-sanitari

Per aprire o modificare una attività di acconciatore/estetista occorre presentare al proprio Comune una "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA).


I **requisiti necessari** per l'espletamento di tali attività sono fissati dai Regolamenti Comunali di settore. Il Comune è responsabile del procedimento amministrativo ed è competente in materia di:

- accertamento dei requisiti professionali dei parrucchieri e degli estetisti;
- accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività spetta alla ASL territorialmente competente, che rilascia apposito parere di conformità igienico - sanitaria.

Documentazione necessaria ai fini igienico-sanitari

- a) Agibilità locali e/o altro titolo edilizio compatibile con la tipologia d'esercizio.
- b) Planimetrie quotate dei locali (scala non inferiore a 1:100) e relazione tecnico-descrittiva, datate, timbrate e firmate da professionista abilitato iscritto all'Albo, contenente in particolare:
 - la destinazione d'uso e il layout dell'arredo e delle attrezzature per ciascun locale (compreso eventuali pertinenze e loro destinazioni d'uso);
 - l'indicazione per ciascun locale della superficie e dell'altezza (h_{media} , h_{min} e h_{max} in caso di differenti altezze);
 - le aperture/fenestrature (tipo e sistema di apertura in particolare per quelle dal basso delle finestre poste a un'altezza >1,50 m dal piano di calpestio) e il loro indice aero-illuminante naturale;
 - l'indicazione dell'eventuale presenza di caldaie a gas e la posizione di sbocco dei fumi di combustione (nel caso di sbocco a parete è necessario indicare il tipo di caldaia e riportare in relazione tecnica e planimetria le distanze dallo sbocco da eventuali balconi e abitazioni limitrofe).
- c) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante (titolare e/o rappresentante legale) sui locali contenente:
 - il numero di addetti;
 - le specifiche attività svolte e le procedure di sanificazione adottate nella conduzione delle attività specifiche (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione, ecc.).
- d) Elenco delle attrezzature in uso (che evidenzia la funzione delle stesse) a firma del dichiarante (titolare e/o rappresentante legale), corredate di certificazioni di conformità e manuali d'uso.
- e) Certificazioni degli impianti presenti ai sensi della L. n. 46/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni.





Sono inoltre richieste:

- l'autodichiarazione che i prodotti in uso sono rispondenti alle normative vigenti;
- l'autodichiarazione di corretto smaltimento dei rifiuti prodotti;
- le certificazioni di conformità degli impianti elettrici e termoidraulici presenti ai sensi del D.M. n. 37/2008.

Il nuovo testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) impone severe misure di prevenzione contro ogni rischio relativo alla sicurezza, in particolare obbliga tutti gli operatori (quindi anche gli istituti di estetica) a redigere un documento sulla valutazione dei rischi (DVR) che deve contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

La mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi può causare la sospensione dell'attività da parte degli organi di vigilanza (NAS - ASL).

